

Quesito in ordine alla possibilità di coassegnazione di un medesimo procedimento penale a due magistrati uniti da rapporto di coniugio e in ordine alla possibilità che l'uno possa essere designato a sostituire l'altro, in via transitoria e/o definitiva, nella trattazione degli affari penali

(Risposta a quesito del 6 marzo 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 marzo 2003, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota n. 106 in data 11 febbraio 2003 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, nel presentare le osservazioni al parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di in data 16 gennaio 2003, in ordine alla proposta di integrazione delle tabelle di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di per il biennio 2002-2003, ha formulato il seguente quesito: “se alla luce dei principi espressi dalla normativa vigente e con la Circolare C.S.M. n. 8160 del 9.1.1982, integrata con la circolare n. 7600 del 14.9.1985 Parte II, punti nn. 4.1 e 4.2, possano essere coassegnatari di un medesimo procedimento penale i due magistrati uniti da rapporto di coniugio e se l'uno possa essere designato a sostituire l'altro, in via transitoria e/o in via definitiva, nella trattazione degli affari penali”;

d e l i b e r a

di rispondere negativamente al quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di nel senso che non possono essere coassegnati procedimenti penali a magistrati uniti da rapporti di coniugio, né che l'uno possa essere designato a sostituire l'altro”.